



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 318 DEL 20/10/2023

OGGETTO: vie Toti e via Corridoni nel Comune di Casalecchio di Reno - Provvedimenti temporanei a disciplina e tutela della circolazione stradale per esigenze connesse all'esecuzione di lavori di realizzazione del nodo ferro stradale stralcio Nord nel periodo compreso tra il 21/10/2023 e fine lavori

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE RENO LAVINO

Vista la domanda di occupazione di suolo pubblico repertoriata al Prot. Gen. Unione 2023 n.28578 presentata in nome e per conto di Tunnel 64, P.IVA 03990761201 come meglio individuato in atti, per lavori di realizzazione del nodo ferro stradale stralcio Nord in vie Toti e via Corridoni nel Comune di Casalecchio di Reno dalle ore 00:00 del 21/10/2023 alle ore 24:00 del 22/09/2024

Rilevato che:

- i lavori di realizzazione del nodo ferro stradale stralcio Nord comporteranno la necessità di operare ed interdire la circolazione nell'area ove si intersecano la via Marconi con la via Toti e il Piazzale Rita Levi Montalcini ed in conseguenza di ciò l'accesso nord alla via Toti non sarà utilizzabile.

Valutato che, in conseguenza dell'uso eccezionale che viene fatto della strada, viene altresì compromessa la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale;

Rilevato che i lavori comporteranno la chiusura di un varco della via Toti e che per garantire la circolazione e l'accesso alle unità immobiliari ivi presenti si rende necessario istituire, nelle vie Toti e Corridoni, la circolazione a doppio senso di marcia con via Toti che diviene strada chiusa;

Dato atto che:

- non esistono percorsi alternativi per i veicoli che percorrendo le vie Toti e Corridoni intendono immettersi sulla via Marconi;
- la tratta si presta alla circolazione a doppio senso di marcia riducendo gli spazi di sosta

disponibi;

Considerata l'opportunità di adottare le cautele più idonee a fluidificare il traffico e rendere sicura la circolazione stradale, nonché per esigenze tecniche e di pubblico interesse, mediante l'istituzione di obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo comportanti la regolamentazione dei flussi di traffico;

Atteso che la circolazione veicolare può essere comunque garantita malgrado la temporanea modifica dei sensi di marcia ;

Visti gli artt. 6, 7 e 27 del Dlgs 30.4.1992 n. 285 (Codice della strada);

Visti gli artt. 20 e 21 del Codice della strada;

Visto relativo regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada DPR 16.12.1992 n. 495;

Visto il decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Pubblicato sulla GU n. 226 del 26-9-2002- Suppl. Straordinario)

Richiamato l'art. 107 c.2 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti;

Visto il provvedimento Prot. 11268/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente Comandante della Polizia Locale Reno Lavino;

Riscontrata la necessità di dar seguito all'istanza del richiedente in ordine a quanto in oggetto;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art.27 del Dlgs 30.4.1992 n. 285 -Codice della strada, il richiedente all'uso della strada nei modi e nei termini di seguito riportati

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, a partire dalle ore 00:00 del giorno 21/10/2023 a fine lavori, nel Comune di Casalecchio di Reno, la regolamentazione temporanea dei flussi di traffico mediante l'istituzione :

- **su tutta la lunghezza delle vie Toti e Corridoni**
 - istituzione del doppio senso di circolazione;
 - divieto di transito agli autocarri;
 - divieto di transito escluso i mezzi impiegati :
 - per lavori del cantiere Tunnel 64;
 - per consegne a domicilio da effettuarsi nelle vie in oggetto;
 - per consegne postali e assimilati da effettuarsi nelle vie in oggetto;
 - per servizi socio sanitari;
 - per servizi di trasporto pubblico su piazza;
 - per soccorso e di polizia;

- per attività del Comune e delle Aziende di servizi;
 - per attività lavorative svolte nelle vie in oggetto;
 - dai cittadini residenti, domiciliati, in visita residenti e con attività lavorative nelle vie Corridoni e Toti;
 - istituzione del divieto di sosta 00-24 sulle vie Corridoni e Toti lungo il lato nord di via Corridoni e lato est di via Toti fino all'inizio del divieto di fermata da istituirsi dopo il fine proprietà del civico 7;
 - lungo il lato sud di via Corridoni e sul lato ovest di via Toti istituzione della sosta riservata alle sole autovetture, motoveicoli e biciclette;
 - istituzione del limite di velocità di 30 kmh e del divieto di sorpasso;
- **in via Toti dall'intersezione con la via Marconi al civico 5**
 - chiusura al traffico veicolare e divieto di transito 00-24;
 - **in via Toti in corrispondenza del civico 5 :**
 - ulteriore sbarramento a chiusura del traffico veicolare;
 - istituzione del divieto di accesso;
 - soppressione dello stallo di sosta riservato alle persone invalide e suo spostamento in corrispondenza del civico 2;
 - **in via Toti nel tratto compreso tra il fine proprietà del civ. 7 e l'attraversamento pedonale posto immediatamente a nord del civico 5**
 - di divieto di fermata su ambo i lati;
 - **in Via Corridoni:**
 - di divieto di sosta 00-24 con rimozione sul lato civici pari;
 - di divieto di transito escluso residenti;
 - di un doppio senso di circolazione;
 - all'intersezione con la via Marconi in direzione di quest'ultima istituzione di obbligo di arresto STOP;
 - **in Via Marconi** nel tratto compreso tra la Rotatoria Ilaria Alpi e l'intersezione con la via Carducci l'istituzione del limite di velocità di 30 km/h e del divieto di sorpasso opportunamente segnalato e ripetuto ad ogni intersezione;

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera, a cura del **richiedente**, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta negli schemi del decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione.

A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

DISPONE

al Legale Rappresentante della Tunnel 64 , P.IVA 03990761201 come meglio individuato in atti

- **l'apposizione** e il mantenimento in perfetta efficienza di tutta la segnaletica stradale temporanea necessaria a dare seguito a quanto prescritto dalla presente ordinanza attenendosi a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10.7.2002, al Codice della Strada e al suo Regolamento di Attuazione, avendo cura di occultare tutta la segnaletica permanente in contrasto e di ripristinarla al termine dei lavori;
- **l'impiego** di segnaletica stradale conforme alla tipologia prevista dalla normativa del Codice della strada e Regolamento di Attuazione e che la stessa sia idoneamente collocata e tenuta in perfetta efficienza durante tutta la durata dell'occupazione sia in condizioni di luce diurna che notturna;
- **la collocazione** dei cartelli di divieto di sosta con rimozione almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione e 72 ore nel caso in cui una giornata di preannuncio sia festiva;
- **la collocazione di idonea segnaletica informativa di preavviso di tratto di strada chiusa nei seguenti luoghi:**
 - **sulla via Marconi all'intersezione con la via Calzavecchio in direzione nord;**
 - **sulla via Marconi all'intersezione con via Martiri della Libertà in direzione sud**
- **la realizzazione nelle vie Corridoni e Toti del doppio senso di marcia** delimitato da linea continua gialla e idonea segnaletica che dall'accesso in via Corridoni riporti tra l'altro l'indicazione di strada chiusa e di divieto di transito ai non residenti ed autorizzati; **l'attuazione** di idonee misure di delimitazione a norma di legge del cantiere stradale tali da impedire l'accesso ai non addetti ai lavori;
- che venga sempre lasciato, uno **spazio di circolazione libero** per consentire l'eventuale passaggio di veicoli di emergenza e/o soccorso;
- che venga **garantito il transito pedonale** (art.40 D.P.R 495/1992 e D.P.R.503/96 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche) in condizioni di massima sicurezza anche al fine di raggiungere la Casa della Salute per la via più breve a chi proviene dalla via Marconi, avendo cura di rendere chiaramente visibile il percorso;
- **di comunicare**, documentando fotograficamente, alla Polizia Locale Unione Reno Lavino tramite posta elettronica all'indirizzo polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it, l'avvenuto posizionamento della segnaletica e l'avvio dell'occupazione;
- che **eventuali ulteriori modifiche della viabilità** dovute a cause contingenti e impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale;
- che **il presente provvedimento sia tenuto sul luogo** ed esibito ad ogni richiesta degli organi di polizia unitamente agli altri titoli autorizzatori;
- **il ripristino** dello stato originario dell'area interessata, a fine occupazione, senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e il pieno utilizzo;
- **di comunicare** alla Polizia Locale Reno Lavino, tramite posta elettronica all'indirizzo polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it, la fine lavori e l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi avendo cura di segnalare ogni eventuale criticità;

DISPONE INOLTRE AL MEDESIMO SOGGETTO

Che la segnaletica di cantiere segua gli schemi dettati dal Decreto 10 luglio 2002, Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, con riguardo alle strade interessate e alle situazioni di traffico che si possono venire a creare durante l'occupazione del suolo pubblico. Che l'area di cantiere sia mantenuta chiusa ai non addetti ai lavori e che provveda, secondo quanto disposto dagli articoli 30 e seguenti del D.P.R. n° 495/1992 (Regolamento del C.d.S.) e s.m.i. alla delimitazione con idonea recinzione e alla collocazione della segnaletica normata, adeguata alle lavorazioni suddette, e reso chiaramente percepibile e visibile anche in orario notturno. Che sovrintenda al rispetto delle condizioni di sicura percorribilità di tutti i veicoli e pedoni in transito, presidiando secondo necessità con movieri e/o installazioni permanenti, normate e idoneamente fissate per resistere alle intemperie, sia in visibilità diurna che notturna. Che provveda alla definizione dei percorsi pedonali e ciclabili separati dall'area occupate anche mediante l'utilizzo di paratie o transenne. Che la riapertura al transito della carreggiata stradale avvenga solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità e di sicurezza della strada ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i. degli artt. 30-31- 32-36-40-41-43 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.. Che, qualora le lavorazioni terminino in anticipo, di rimuovere nel più breve tempo possibile l'occupazione, ripristinando la banchina stradale e le altre infrastrutture interessate. Che non sia stoccato materiale sulla carreggiata o sulle banchine stradali al di fuori dell'area concessa in uso. Che venga rispettata ogni altra normativa e prescrizione in relazione ai lavori che vengono svolti e all'impiego delle maestranze. Di vigilare sul rispetto della presente ordinanza e informare gli Organi di Polizia stradale in caso di qualsivoglia problematica.

INFORMA

Che gli ufficiali e gli agenti della polizia locale e degli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

Che a carico dei trasgressori di quanto prescritto dalla presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dagli articoli 20,21, 7 e 159 del Codice della strada in relazione alla fattispecie violata.

Che la presente ordinanza è rilasciata ai soli fini di viabilità e non costituisce in alcun modo atto autorizzatorio dell'occupazione e dei lavori svolti, pertanto i provvedimenti di modifica della viabilità indicati nel presente atto potranno essere istituiti solo se i richiedenti l'occupazione sono in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività in parola, nonché all'osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici competenti;

Che rimane altresì espressamente stabilito che il Comando non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o incidenti che dovessero verificarsi a persone o cose, prima, durante o per causa dell'occupazione del suolo pubblico nonché delle modalità di attuazione delle azioni temporanee previste a norma del Codice della Strada, del suo Regolamento di attuazione, della presente ordinanza e di tutte le altre norme e regolamenti di settore.

RENDE NOTO

Che il responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale Reno Lavino, dott. Stefano Bolognesi;

Che a norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Regione Emilia Romagna, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Che la presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Reno Lavino Samoggia, dal momento della sottoscrizione.

IL DIRIGENTE
STEFANO BOLOGNESI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)